



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Presidenza
Servizio Statistica regionale ed elettorale

Ai Comuni della Sardegna
interessati alle elezioni comunali 2024

e, p.c. Alle Prefetture della Sardegna

Oggetto: Elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali dei Comuni della Sardegna – 8/9 giugno 2024, con eventuale ballottaggio il 23/24 giugno 2024. Presentazione delle candidature e orari di apertura degli uffici comunali. Autenticazione firme dei sottoscrittori di liste e candidati. Obblighi di pubblicazione *curriculum vitae* e certificato del casellario giudiziale dei candidati (L. n. 3/2019).

Presentazione delle candidature e orari di apertura degli uffici comunali

Come noto, ai sensi degli articoli 28, ottavo comma, e 32, ottavo comma, del D.P.R. n. 570 del 1960 e ss.mm., le candidature alla carica di sindaco e le liste dei candidati alla carica di consigliere comunale, con i relativi allegati, devono essere presentate **dalle ore 8 del 30° giorno (venerdì 10 maggio) alle ore 12 del 29° giorno (sabato 11 maggio)** antecedenti la data di votazione.

Ciò premesso, per garantire l'espletamento degli adempimenti connessi alle presentazioni delle candidature, la segreteria degli uffici dei comuni interessati alle consultazioni elettorali dovrà rimanere aperta **dalle ore 8 alle ore 20 di venerdì 10 maggio e dalle ore 8 alle ore 12 di sabato 11 maggio**, nonché nei giorni immediatamente precedenti, ossia martedì 7, mercoledì 8 e giovedì 9, in orari da pubblicizzare adeguatamente, al fine di garantire il rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali entro 24 ore dalla richiesta.

Per quanto riguarda la documentazione da produrre a corredo della presentazione delle candidature, si ricorda che non sono applicabili al procedimento elettorale preparatorio i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa introdotti dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Tuttavia si segnala che, in un'ottica di semplificazione del procedimento, l'art. 38-bis della legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione con modificazioni del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ha previsto la possibilità di depositare a mano su supporto digitale il contrassegno di lista nonché la possibilità, per i soggetti titolari di partiti, movimenti politici o liste di candidati, di richiedere e acquisire in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali e di utilizzare le copie analogiche dei certificati stessi attestandone la conformità all'originale, con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge n. 53 del 1990.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Presidenza
Servizio Statistica regionale ed elettorale

Conseguentemente, al fine di consentire alle forze politiche di presentare le richieste di acquisizione dei certificati in formato digitale, si raccomanda di voler dare adeguata pubblicità, sull'*home page* del sito istituzionale del comune, all'indirizzo di posta elettronica certificata attraverso cui inoltrare tali richieste.

Ad eccezione dei comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti (nei quali nessuna sottoscrizione è richiesta), la presentazione delle liste per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali deve essere sottoscritta da un numero di elettori che varia a seconda della popolazione del comune, così come stabilito dall'art. 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e ss.mm.

In deroga a tale disciplina, l'art. 2, comma 4, della legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4, dispone che non è richiesta alcuna sottoscrizione qualora le candidature e le liste siano contraddistinte con la denominazione e il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia un proprio rappresentante nel Consiglio regionale della Sardegna o anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo consiliare o in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali (si veda anche il successivo comma 5).

A tale proposito si comunica che, al fine di assicurare la regolarità formale e sostanziale della presentazione ed ammissione delle candidature, i dati relativi alle liste, ai partiti e/o ai gruppi politici presenti in Consiglio regionale, nel Senato della Repubblica, nella Camera dei Deputati e nel Parlamento europeo saranno pubblicati, non appena disponibili, nella sezione dedicata alle elezioni amministrative 2024 del portale Sardegna Elezioni.

Autenticazione delle firme dei sottoscrittori di liste e candidati

Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53 (*come sostituito dall'art. 38-bis, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e, da ultimo, modificato dall'art. 4-quater del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 2024, n. 38*), sono competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori di liste e candidature i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Presidenza
Servizio Statistica regionale ed elettorale

Il potere di autenticazione attribuito dall'art. 14 ai consiglieri può essere esercitato, in assenza di espresse disposizioni preclusive, anche dai consiglieri in carica che siano candidati alle prossime elezioni comunali.

I pubblici ufficiali di cui all'art. 14 possono svolgere le proprie funzioni autenticatorie esclusivamente all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari e, come riconosciuto dalla giurisprudenza, anche per consultazioni elettorali che non si svolgono in tale ambito territoriale.

In particolare, i segretari comunali e i funzionari incaricati dal sindaco svolgono ordinariamente le loro prestazioni all'interno del proprio ufficio, nel rispetto dei normali orari e, ove occorra, degli orari di lavoro straordinario consentiti dalla legge. I comuni, tuttavia, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, possono opportunamente autorizzare l'espletamento delle funzioni di autenticazione anche in proprietà comunali all'esterno della residenza municipale od anche in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico purché all'interno del territorio comunale.

Nell'espletamento delle suddette funzioni dovrà essere assicurata la più assoluta parità di trattamento nei confronti di tutte le forze politiche che intendono partecipare alla competizione, al fine di garantire il pieno e diffuso esercizio dell'elettorato passivo costituzionalmente tutelato.

Si ricorda, infine, che le modalità di autenticazione sono riportate nell'articolo 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e che, ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge n. 53 del 1990, le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

Per ulteriori approfondimenti sull'argomento si rinvia alla pubblicazione "*Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature 2024*", disponibile nel portale Sardegna Elezioni, sezione Normativa delle elezioni amministrative 2024.

Obblighi di pubblicazione *curriculum vitae* e certificato del casellario giudiziale dei candidati

L'articolo 1, commi 14 e 15, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, come modificato dall'art. 38-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, contempla - in occasione dello svolgimento di competizioni elettorali di qualunque genere (escluse le elezioni amministrative nei comuni fino ai 15.000 abitanti) - specifici obblighi in tema di trasparenza, sia per i partiti, movimenti politici, liste (comprese le cd. liste civiche) o candidati collegati che si presentino alle elezioni, che per il Comune interessato da tali competizioni elettorali.

In particolare, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è previsto l'obbligo, per i partiti e movimenti politici che si presentano alle elezioni, di pubblicare nel proprio sito internet, ovvero, per le liste, nel sito internet del partito o movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, il *curriculum vitae* e il certificato del casellario giudiziale di ciascun candidato, rilasciato non oltre 90 giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale (*comma 14*).



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Presidenza
Servizio Statistica regionale ed elettorale

Tale obbligo di pubblicazione deve essere adempiuto entro il 14° giorno antecedente la data dell'elezione e l'inadempimento dello stesso determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 1, comma 23, della L. n. 3/2019.

Ulteriori obblighi di trasparenza sono posti dalla stessa legge in capo ai Comuni ai quali si riferisce la consultazione elettorale.

Infatti, entro il 7° giorno antecedente la data dell'elezione (**2 giugno 2024**), i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti devono pubblicare, all'interno di un'apposita sezione denominata «*Elezioni trasparenti*» del proprio sito internet istituzionale e in maniera facilmente accessibile, i medesimi documenti (*curriculum vitae* e certificato del casellario giudiziale di ciascun candidato ammesso, compreso il candidato alla carica di sindaco), già precedentemente pubblicati nel sito internet del partito, movimento politico o lista (*comma 15*).

Al fine di consentirne la pubblicazione anche sul sito del Comune, il partito/movimento/lista è tenuto a comunicare tali documenti con la necessaria tempestività al Comune stesso.

Si rammenta, inoltre, alle Amministrazioni comunali che la pubblicazione sul sito internet istituzionale deve essere strutturata in maniera tale da consentire all'elettore di accedere a tali documenti attraverso la ricerca per partito, lista o movimento politico e per nome e cognome del singolo candidato.

Il Direttore del Servizio

Sergio Loddo

